



TRIBUNALE DI GROSSETO

Udienza del 22/09/2015

Chiamata la causa n. 1027/ 2015 , innanzi alla dott.ssa Paola Caporali , sono comparsi l'avv. Rossi per il convenuto in sostituzione dell'avv. Caterina Argese, il quale si riporta a tutto quanto dedotto rilevato ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l'integrale accoglimento. Altresì chiede che il giudice voglia concedere termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..

È presente per la parte attrice l'avv. Marco Vene' in sostituzione degli avvocati Defilippi e Cianfanelli il quale insiste come in atto di citazione e contesta la comparsa di costituzione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto. In relazione alla domanda riconvenzionale ex adverso proposta eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della stessa perché formulata oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Se l'udienza fissata nel libello introduttivo era del 17.9.2015, la comparsa di costituzione doveva essere depositata entro il 28.7.2015 e non il 30.7.2015 come in effetti avvenuto. Nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale spiegata dal Falzea venisse ritenuta ammissibile la stessa viene contestata nel merito perché infondata in fatto e in diritto. Parte attrice contesta in particolare l'esposizione dei fatti perché non veritieri e non provati e il quantum della stessa assolutamente abnorme. Parte convenuta resiste in giudizio con malafede è colpa grave con parole sconvenienti e offensive. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. Parte attrice chiede cancellarsi il



periodo contenuto a pag. 12 della comparsa in cui si legge:" la cosa più grave è che il professionista ha intrapreso il giudizio sostenendo falsamente che non era stato notificato l'avviso preventivo". Gli avv. Ti Defilippi e Cianfanelli chiedono ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Il risarcimento del danno mediante pagamento di una somma pari a € 5.000,00 oltre rivalutazione e interessi e salva diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa dal tribunale. Parte attrice si riserva comunque ulteriori deduzioni ed eccezioni nel prosieguo del giudizio e si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..

Il Giudice

Verificata la regolarità del contraddittorio,

richiesto dalle parti, concede termine perentorio di gg. 30 per il deposito di memorie limitate alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; un termine perentorio di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; un termine perentorio di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria;

Fissa l'udienza del 20.01.2016 ore 9,45 per decidere sulle istanze istruttorie

Il G.I.

